

REGOLAMENTO COMUNALE “INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO AREE PRIVATE DEL COMUNE DI VERONA”

Art. 1 FINALITÀ' E COMPITI DEL COMUNE

1. Il presente Regolamento Comunale viene adottato ai sensi dell'articolo 344 del T.U.LL.SS. con la finalità di stabilire norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale per contrastare la propagazione di malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie diffuse attraverso la fauna urbana infestante e le specie portatrici di arbovirosi. Come indicato nelle Linee di indirizzo per la sorveglianza ed il controllo delle arbovirosi, il Regolamento è finalizzato ad avvisare la popolazione sui potenziali rischi di infezione ed a fornire le corrette indicazioni relative alle misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi.
2. Fatto salvo il rispetto delle previsioni nazionali e regionali e secondo quanto specificato negli articoli seguenti, il Comune è titolare delle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente regolamento ed esercita le proprie attribuzioni tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che presentino efficacia esterna e siano volti ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari.
3. L'azione svolta ai fini del comma 2 dall'Amministrazione Comunale è realizzata con riferimento alle attribuzioni proprie del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, nonché con riguardo ad alcune funzioni e compiti attribuiti, conferiti, delegati o comunque spettanti al Comune in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale.
4. Il Comune esercita i propri compiti e funzioni nel rispetto dei principi di legalità e secondo criteri di adeguatezza e di efficacia dell'azione amministrativa, avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 2 che ne supportano l'attività sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa ed attuando, eventualmente, forme di cooperazione con altri livelli e soggetti istituzionali.
5. Il Comune assicura l'esecuzione delle operazioni di bonifica rispetto ad agenti potenzialmente vettori di malattie infettive o, comunque, che possono essere causa di significative problematiche igienico-sanitarie quando interessano aree pubbliche ricadenti nell'ambito della propria gestione, attuando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali. Nei restanti casi gli interventi di bonifica competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità.
6. Al fine di rafforzare il presidio del territorio, il Comune può attivare forme di collaborazione strutturata con realtà ambientali quali guardie ambientali volontarie, ispettori ambientali di enti convenzionati e figure analoghe, nei limiti delle rispettive competenze e previa convenzione. Tali soggetti, senza sostituire le funzioni istituzionali di Polizia Locale, possono svolgere monitoraggio preventivo delle aree pubbliche, segnalazioni qualificate di situazioni di rischio, attività di informazione e sensibilizzazione e verifica documentale preliminare degli interventi, contribuendo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 2 - STRUTTURE TECNICHE

1. In relazione alle funzioni del Comune individuate ai sensi del precedente articolo, fatte salve le attività di verifica di primo livello ad opera della ditta incaricata dal Comune per le disinfestazioni, le strutture tecniche (Azienda Sanitaria Locale e Istituto Zooprofilattico Sperimentale) intervengono nell'ambito delle fasi di iniziativa ed istruttoria preordinate alla emanazione di eventuali provvedimenti di competenza comunale con compiti propulsivi, consultivi, di studio e di ricerca, di informazione e di indagine.

2. Fatte salve le competenze previste dalla normativa vigente, le strutture tecniche possono esercitare le proprie attività a favore del Comune mediante:

- a) la formulazione di indicazioni e proposte;
- b) le verifiche, gli accertamenti, le valutazioni tecniche, i sopralluoghi e le ispezioni e tutte le altre attività materiali strumentalmente necessarie e preparatorie all'adozione di eventuali provvedimenti da parte del Comune;
- c) le attività di vigilanza e di controllo negli ambiti stabiliti dalla vigente normativa e la verifica del rispetto dell'esecuzione dei provvedimenti comunali adottati a seguito di proposta indirizzata all'Amministrazione Comunale, nelle materie di competenza.

3. Le strutture tecniche, inoltre, sono tenute a comunicare eventuali situazioni di emergenza sanitaria e/o ambientale e situazioni di rischio collettivo per la salute negli ambienti di vita e/o per l'ambiente.

Art. 3 – INTERVENTI DI CONTRASTO ALLO SVILUPPO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO

1. Allo scopo di prevenire e controllare le malattie infettive trasmesse da insetti vettori, in particolare Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*), attraverso misure di lotta integrata nelle aree private del territorio comunale, che si devono necessariamente affiancare alle attività effettuate dall'Amministrazione Comunale nelle aree pubbliche di competenza, le disposizioni previste dal presente Regolamento devono essere intraprese da tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possano crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, inclusi in particolare i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive, responsabili di cantieri edili.

2. Nell'ambito delle aree indicate al comma 1, **dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno**, i responsabili devono:

- evitare il deposito e l'abbandono, anche temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali sia possibile la raccolta di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- svuotare quotidianamente contenitori sotto controllo o coprirli ermeticamente. È vietato lo

scarico dell'acqua nei tombini;

- trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
- chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili con prodotti larvicidi, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
- tenere sgombre le aree esterne da materiali e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e della vegetazione, nei cortili e nei terreni dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, onde evitare l'annidamento di adulti di zanzara tigre;
- svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi o pesci gambusia);
- impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.;
- svuotare almeno ogni 5 giorni i contenitori d'acqua/serbatoi oppure coprirli ermeticamente;
- trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;
- utilizzare sabbia umida o acqua trattata con larvicida nei portafiori dei cimiteri. I sottovasi e i vasi con fiori finti devono essere riempiti di sabbia;
- curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque;
- i conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi; i gestori di aree ortive devono sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o irrigazione.

3. Eventuali trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale; in particolare:

- gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997;
- l'effettuazione degli interventi deve essere comunicata attraverso idonea cartellonistica da collocare in prossimità dell'area sottoposta a trattamento per informare la cittadinanza;
- l'uso di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare è soggetto a:
 - Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
 - Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
 - Rispetto delle seguenti condizioni:
 - Trattamenti da effettuarsi tra il crepuscolo e l'alba;
 - Allontanamento di persone e animali dall'area di intervento;
 - Chiusura di porte e finestre;
 - Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata;
 - Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri;

- Copertura o lavaggio degli arredi da giardino;
- Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio;
- Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento.

Tali adempimenti devono essere assicurati da parte del privato che se ne serve.

Art. 4 MISURE DI CONTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI TOPI, RATTI E BLATTE

1. Al fine di prevenire la proliferazione della popolazione murina e di blatte è vietato il deposito non custodito e l'abbandono di alimenti e rifiuti alimentari in aree pubbliche e private. Si rimanda al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la pulizia del territorio per quanto riguarda le corrette modalità di gestione dei rifiuti costituiti dalla frazione umida.

2. È necessario inoltre eseguire le seguenti attività atte ad evitare che si formino condizioni per lo sviluppo di tali popolazioni:

- a) tenere sgombre le aree aperte, i cortili, le aree di cantiere, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere;
- b) provvedere ad una adeguata manutenzione degli immobili e/o terreni non utilizzati, in modo da impedire l'accesso ai locali interni e il conseguente insediamento e proliferazione di colonie infestanti;
- c) i pubblici esercizi e le aziende ricettive in cui si svolgono attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari (in particolare quando dotati di plateatici) devono dotarsi di un piano di controllo dei roditori;
- d) negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte si deve provvedere al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando depositi permanenti o temporanei di materiali e manufatti che possano concorrere a creare condizioni favorevoli all'annidamento o proliferazione di animali infestanti.

3. Le operazioni di pulizia delle aree interessate da iniziative di varia natura con somministrazione di alimenti e bevande sono da svolgere quotidianamente al termine dell'orario dell'attività e i conduttori devono evitare la dispersione in ambiente dei rifiuti organici.

4. È necessaria un'adeguata azione di derattizzazione eseguita inoltre nei seguenti casi:

- a) in area residenziale, in caso di apertura di nuovi cantieri edili che prevedano movimenti di terra per volumi superiori a 500 mc di terreno;
- b) in caso di lavori fognari o di realizzazione di infrastrutture interrato.

5. Tali azioni devono essere realizzate previa presentazione al soggetto che ne autorizza l'esecuzione di un piano di derattizzazione sull'intera area interessata dal cantiere. Gli interventi devono avviarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori o, comunque, con l'impianto delle fondazioni o l'inizio dei lavori di scavo e devono protrarsi per l'intero periodo di svolgimento degli stessi, compresi eventuali periodi di interruzione. Nel provvedimento di autorizzazione o nulla osta potranno essere inserite eventuali ulteriori prescrizioni.

6. In tutti gli edifici presenti nel territorio comunale devono essere adottati i necessari accorgimenti tecnici idonei ad impedire la penetrazione di topi, ratti e blatte. In particolare:

- a) nelle cantine sono da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le

bocche di lupo, tutte le aperture in genere; le sconnessure dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate;

b) negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo alla sommità delle canne stesse o in posizione accessibile per i necessari controlli;

c) all'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

7. Qualora nel territorio comunale, esaurite le ordinarie attività di disinfestazione e derattizzazione, siano evidenziati problemi causati da animali infestanti di entità tale da costituire, a giudizio dei competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi che costituisce la motivazione tecnica per l'adozione del provvedimento.

Art. 5 INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA

1. Le forme larvali della Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tali infestazioni, in quanto i loro peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili.

2. Tutti i proprietari/possessori/detentori/conducenti di aree verdi e boschive nel territorio comunale, devono periodicamente effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle aree di loro proprietà o gestione, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del Pino. Tali verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili.

3. Nel caso che si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire rivolgendosi a ditte specializzate per la rimozione (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della necessaria profilassi; le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

4. E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

5. Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico. Esistono mezzi complementari

alla lotta meccanica, come il posizionamento di trappole a ferormoni per la cattura massale dei maschi. Le trappole vanno posizionate a giugno prima degli accoppiamenti. Sono state realizzate anche delle trappole adesive da apporre (a partire dal mese di febbraio) lungo la circonferenza del tronco per catturare le larve che si spostano in processione dalla chioma verso il suolo oppure delle trappole dotate di un collare da apporre sul tronco per convogliare le larve in un sacco raccogliatore, il quale verrà eliminato. La lotta chimico/microbiologica può essere eseguita solo con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull'ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, nel rispetto delle indicazioni di etichetta e delle norme vigenti sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone frequentate dalla popolazione. Tali prodotti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22 gennaio 2014 e riportati nella Delibera regionale n. 1082 del 30 luglio 2019.

6. Nel caso in cui, nel periodo primaverile, vengano riscontrati luoghi con presenza di larve, si consiglia di interdirne l'accesso fino a metà-fine aprile, finché tutte le larve non si saranno interrate. Per le aree verdi, parchi e le aree boschive infestate segnalare, con opportuna cartellonistica, il pericolo per la salute dei cittadini. Tra le buone pratiche agronomiche si consiglia di evitare la messa a dimora di conifere ed in particolare di pino nero ad un'altitudine inferiore ai 500 m.sl.m ed in zone particolarmente colpite dal parassita. Nel caso di intervento con mezzo chimico, si dovranno seguire le procedure previste, specificamente, per la tipologia di prodotto utilizzato.

Art. 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SANZIONATORIE

1. Richiamata l'ordinanza sindacale n. 9 del 26/01/2026 in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da "processionaria del pino" avente validità fino al 31/12/2026, le previsioni di cui all'art. 5 del presente regolamento avranno vigore a partire dal 1 gennaio 2027.

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno, su indicazione dei competenti Servizi del Servizio Sanitario nazionale potrà subire possibili estensioni in caso di anomalie climatiche con le modalità di cui al successivo comma 3.

3. Per quanto attiene alcune particolari situazioni di criticità, su indicazione dei competenti Servizi del Servizio Sanitario nazionale, il Comune adotta ulteriori azioni atte alla prevenzione e alla comunicazione con i soggetti interessati, anche tramite l'emissione di ordinanze integrative.

4. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze emanate in attuazione dello stesso sono svolte principalmente dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24.11.1981, n. 689 e la competenza degli organi di vigilanza dei Servizi del Servizio Sanitario nazionale dell'ULSS 9 Scaligera specificatamente individuati nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

5. Fatte salve le sanzioni penali e/o le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme speciali in materia, per la violazione delle disposizioni regolamentari previste

- dagli artt. 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €

25,00 ad un massimo di € 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- dall'articolo 5, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è previsto in euro 350,00;
con le modalità stabilite dalla vigente normativa.